

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 75° - Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 24 dicembre 2021

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 31.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta pag. 2

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 32.

Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 pag. 7

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di Irsap. Disposizioni varie pag. 10

LEGGE 21 dicembre 2021, n. 34.

Istituzione del Garante regionale della persona anziana pag. 44

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 16 dicembre 2021, n. 103.

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica pag. 51

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 31.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Nelle more della riorganizzazione delle *ex* province regionali in ordine alle funzioni e agli organi elettivi, alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 ed al comma 7 dell'articolo 14 *bis* le parole “nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021” sono sostituite dalle parole “nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022”;

b) L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“Art. 51.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7 *bis* e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 *bis* sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, l'Assemblea del libero Consorzio comunale e la Conferenza metropolitana adottano un regolamento provvisorio che stabilisce le maggioranze per le deliberazioni, sulla base di criteri di ponderazione in relazione alla popolazione dei comuni appartenenti all'ente di area vasta.”.

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'articolo 14 *bis*, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1, sono indette dai rispettivi sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1.

3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5.

4. Le Assemblee dei liberi Consorzi comunali e le Conferenze metropolitane, qualora non già costituite, si insediano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 dicembre 2021.

LEA

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

ZAMBUTO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a), e all'art. 1, comma 2:

Gli articoli 6 e 14 *bis* della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risultano rispettivamente i seguenti:

"Art. 6

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi *nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022*. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.
3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.
4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.
5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 14 *bis*

Consiglio metropolitano.

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.
2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:
 - a) il regolamento per il proprio funzionamento;
 - b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.
3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.
4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
 - a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
 - b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.
6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.
7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi *nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022*. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.
8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.”.

Nota all'art. 1, comma 3:

L'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5, recante “Norme in materia di enti locali.”, così dispone:

“Riduzione numero sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberato dal consiglio dei Ministri, per le elezioni degli organi degli enti di area vasta e per le elezioni comunali il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 1128: *‘Proroga tornata elettorale delle ex Province Regionali - Città Metropolitane.’*.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Calderone, Barbagallo, Catalfamo, Di Mauro, Lentini, Lo Curto e D’Agostino il 2 dicembre 2021.

Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 6 dicembre 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 246 del 9 dicembre 2021 e n. 247 del 14 dicembre 2021.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 247 del 14 dicembre 2021.

Relatore: Giuseppe Lupo.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2021 e n. 306 del 15 dicembre 2021.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 306 del 15 dicembre 2021.

(2021.51.2880)050

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 32.

Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti continuano ad applicarsi, a domanda, anche in ragione di fatti verificatisi anteriormente alla data del 17 settembre 1999.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 dicembre 2021.

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

ZAMBUTO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", così dispone:

"1. I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati.

1 *bis*. In assenza di apposite sentenze che abbiano individuato gli autori del delitto, al riconoscimento dello status di vittima innocente della mafia o della criminalità organizzata provvede la commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, secondo le modalità di cui al comma 1 *ter*.

1 *ter*. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d'intesa con il Ministro dell'Interno affinché la commissione di cui al comma 1 *bis* possa esprimersi sulle istanze inoltrate per ottenere i benefici della presente legge.

2. Al fine di onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1966, trovano applicazione in favore dei familiari dei medesimi le disposizioni dell'articolo 6 con il limite di importo per ciascun contributo di lire 50 milioni.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.

4. Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto 08.010.00, accantonamento codice 1001.

5. I benefici di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni abrogate per effetto della presente legge continuano ad essere erogati in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge. Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della presente legge per le medesime finalità."



LAVORI PREPARATORI

Emendamento A.5R di iniziativa parlamentare: presentato al disegno di legge n. 962/A Stralcio II COMM.bis/A 'Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9' e trasmesso dalla Presidenza dell'Assemblea, a seguito delle determinazioni assunte nella seduta d'Aula n. 300 del 17 novembre 2021.

Deliberata elaborazione dell'emendamento A.5R in autonomo disegno di legge n. 962/A Stralcio II COMM.bis/A _Norma stralciata/A 'Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15' dalla Commissione 'Affari Istituzionali' (I) nella seduta n. 242 del 23 novembre 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 23 novembre 2021, n. 243 del 24 novembre 2021 e n. 245 del 7 dicembre 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 245 del 7 dicembre 2021.

Relatore: Claudio Fava.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 304 del 7 dicembre 2021, n. 305 del 14 dicembre 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2021.

(2021.51.2881)012

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di Irsap. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “ Tra le predette opere infrastrutturali, le strade sono cedute al comune competente per territorio, mentre le infrastrutture del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d’uso al soggetto gestore”;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: “, ivi inclusa la gestione di fondi regionali, statali e comunitari destinati alle imprese di cui al comma 1 nel rispetto delle relative discipline, anche al fine di rafforzare la ricerca e l’innovazione, sostenere la digitalizzazione, sostenere interventi per l’internazionalizzazione e l’export”;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. L’Irsap può attivare presso le sue articolazioni territoriali, senza ulteriori oneri, sportelli di assistenza alle imprese ricadenti nei territori di rispettiva competenza, per l’erogazione dei servizi di cui al comma 2, lettere h) e i).”.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “e proventi derivanti dalla corresponsione degli oneri di costruzione di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 16”;

b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole: “e successive modificazioni”.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi dell'Irsap:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.”.

Art. 4.

Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. L'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

“1. Il consiglio di amministrazione è formato da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. È composto:

- a) dal presidente, individuato dal Presidente della Regione;
- b) da due componenti individuati dall'Assessore regionale per le attività produttive;
- c) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese industriali e delle piccole e medie imprese;
- d) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.

1 bis. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, le organizzazioni rappresentative legittimate di cui alle lettere c) e d) del comma 1 propongono una doppia designazione nel rispetto dell'equilibrio di genere.”.

2. Al comma 2, lettera h), dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2012 dopo la parola “adotta” sono inserite le parole “gli atti regolamentari ed”.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole “nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1” sono soppresse;

b) al comma 2 le parole “nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1” sono soppresse;

c) al comma 6 le parole “, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati” sono soppresse.

Art. 7.

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2021, n. 8

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 è sostituito dal seguente: “Gli uffici di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, si articolano in strutture di dimensione intermedia le quali possono comprendere uno o più uffici periferici.”.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. All'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, quarto periodo, le parole “acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta” sono soppresse;

b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo “In tali aree, fino all'approvazione definitiva dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, in deroga alle previsioni dei piani regolatori vigenti, possono essere autorizzati indifferentemente insediamenti di tipo industriale o artigianale nel rispetto degli indici di zona dei vigenti piani. Sulle suddette aree trovano applicazione le procedure di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni che si intendono estese anche agli immobili che insistono sulle aree da espropriare.”.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. All'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l’indizione di procedure ad evidenza pubblica” sono sostituite dalle parole “, nel caso di effettiva disponibilità di terreni o rustici, ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal presente articolo”;

b) al comma 2 le parole “di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati” sono sostituite dalle parole “dell’avviso pubblico di cui al comma 1, a predisporre una graduatoria che, approvata con delibera del consiglio di amministrazione, è comunicata agli interessati”;

c) al comma 9, dopo la parola “acquirente” la parola “di” è sostituita dalle parole “a non alienare l’immobile e a”;

d) al comma 9 le parole da “cinque anni” fino a “iniziati” sono sostituite dalle parole “tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento nonché termini perentori per l’inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, per non più di diciotto mesi con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell’impresa di rispettarli.”;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Al fine di favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree siciliane di crisi industriale complessa, fermo restando quanto previsto dal comma 9, il prezzo di vendita è diminuito del 50%. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”;

f) all’inizio del comma 11 le parole da “Trascorsi” fino a “di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole “Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell’attività autorizzata, l’impresa, previa comunicazione all’Irsap, può mutare la medesima attività ovvero trasferire l’immobile ad altri soggetti, fatto salvo l’obbligo del pagamento degli oneri di cui al comma 13 e del mantenimento del vincolo di destinazione urbanistica. L’Istituto, su motivata istanza dell’impresa, con delibera del consiglio di amministrazione, può consentire il mutamento dell’attività produttiva autorizzata anche antecedentemente ai tre anni, nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del mercato. Entro dieci giorni la delibera è trasmessa all’organo di vigilanza regionale”;

g) al comma 13 le parole “sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale. I predetti oneri” sono soppresse;

h) al comma 14 è aggiunto il seguente periodo “In ogni caso non è consentita l’attività immobiliare su terreni ed edifici di proprietà dell’Irsap.”.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. Al comma 1 dell'articolo 18 *bis* della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, le parole “pari al cinque” sono sostituite dalle parole “pari al quindici” e le parole “al sette” sono sostituite dalle parole “al quindici”.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente “Per le finalità del presente articolo, l'Irsap è tenuto a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico finalizzato alla celere conclusione delle operazioni di liquidazione.”;

c) dopo il sesto periodo è inserito il seguente “L'Assessorato regionale dell'economia esercita il controllo contabile di legittimità in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “entro 120 giorni dalla data di insediamento” sono soppresse;

b) alla lettera c *bis*) dopo le parole “in liquidazione” sono aggiunte le parole “prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l'impianto di depurazione o”;

c) dopo la lettera c *bis*) è aggiunta la seguente:

“c *ter*) richiedere a Irfis-FinSicilia o ad altro istituto di credito finanziamenti, con rientro secondo piani di ammortamento, da erogare, previa adeguata istruttoria, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, occorrenti per fare fronte alle spese di gestione, alla tutela e conservazione del patrimonio e ad ogni altra operazione finalizzata alla liquidazione di ciascun Consorzio ASI.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

4. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni le parole “Trascorso il termine di cui al comma 2,” sono soppresse.

5. Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni le parole "La Ragioneria generale della Regione" sono sostituite dalle parole "Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia".

6. Al comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2," sono soppresse;

b) alla fine sono inseriti i seguenti periodi "Tutte le determine adottate dai commissari liquidatori, ad eccezione di quelle indicate nel periodo successivo, sono immediatamente esecutive e vanno trasmesse all'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro adozione. Le determine concernenti atti dispositivi del patrimonio immobiliare, modalità di selezione del contraente e bilanci possono essere annullate per motivi di legittimità dall'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro ricezione; decorso detto termine le determine si intendono approvate ed esecutive. Entro 15 giorni dalla ricezione delle determine dei commissari liquidatori, l'Assessorato regionale dell'economia può disporre la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti; detta sospensione può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti, l'Assessorato regionale dell'economia può disporre l'annullamento per motivi di legittimità."

7. Al comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali," sono soppresse;

b) le parole "da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, trascorso il termine di cui al comma 2" sono sostituite dalle parole "fornite a titolo gratuito dall'Irsap secondo criteri omogenei approvati con delibera del consiglio di amministrazione dell'Irsap entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del commissario liquidatore";

c) alla fine è aggiunto il seguente periodo "Per le finalità di cui al presente articolo e con le medesime procedure i commissari liquidatori possono destinare una quota non superiore al 20 per cento dei beni immobili da alienare a favore di microimprese, di imprese giovanili di cui al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, *start up* di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni, imprese vittime di usura e estorsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modificazioni.";

d) la cifra "120" è sostituita dalla cifra "30";

e) il periodo "I beni, mobili e immobili, e i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto." è sostituito dai seguenti "Il 20 per cento dei proventi, eventualmente residuati al termine delle operazioni di liquidazione, conflui-

scono nel patrimonio dell'Istituto. Il restante 80 per cento dei proventi è attribuito, nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e successive modificazioni, alle imprese delle aree industriali di competenza secondo un piano di riparto approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. I beni, mobili e immobili, eventualmente residuati, una volta ultimate le operazioni di liquidazione, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. I Commissari liquidatori, definite le operazioni di liquidazione, con motivata determina e su richiesta dell'Irsap, trasferiscono allo stesso Istituto i centri direzionali da destinare ad iniziative imprenditoriali per la creazione di *hub* dell'innovazione digitale, incubatori di imprese e similari.”.

8. Al comma 9 *bis* dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da “privi di insediamento produttivo” fino a “strumentali,” sono soppresse;

b) le parole “dall'Irsap” sono sostituite dalle parole “di concerto con l'Irsap”;

c) dopo le parole “progetto di insediamento.” sono aggiunti i seguenti periodi “Il provvedimento commissariale con cui si dispone la vendita è pubblicato sul sito *internet* di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione e dell'Irsap nonché sul sito istituzionale di Unioncamere. Le verifiche della conformità agli strumenti pianificatori vigenti dell'iniziativa da realizzare sono, successivamente alla vendita, attribuite alla competenza dell'Irsap nell'ambito delle funzioni al medesimo Istituto ascritte.”.

9. Al comma 9 *quater* dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni le parole “dal competente Ufficio del Genio Civile” sono sostituite dalle parole “dall'Irsap”.

Capo II Disposizioni varie

Art. 12 *Norme in materia di liquidazione dei Consorzi ASI*

1. Al fine di garantire la effettività del processo di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione e tenuto conto della complessità delle posizioni debitorie in essere, i commissari liquidatori provvedono a redigere i bilanci fino all'esercizio 2020 entro la data del 30 giugno 2022, anche avvalendosi di professionisti esterni. Per le anzidette finalità, i commissari liquidatori sono autorizzati a formalizzare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, come recepita in Sicilia, preliminari al conferimento degli incarichi professionali di cui al primo periodo.

2. Al comma 12 dell'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 dopo le parole “per ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione”, sono aggiunte le parole “e vengono liquidate annualmente dalle singole gestioni liquidatorie senza oneri aggiuntivi per la Regione nei limiti della disponibilità di cassa dei singoli consorzi che a tal uopo sono autorizzati a sostenerne la spesa”.

3. Il compenso di ciascun commissario liquidatore, tenuto conto della particolare complessità delle attività imposte dalla normativa vigente, è determinato per ogni Consorzio nei limiti della fascia "A" di cui al decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012 previsti per il rappresentante legale ridotti del 20 per cento.

Art. 13.

Ampliamento agglomerati siti nelle aree di sviluppo industriale

1. Al fine accelerare i processi di crescita del sistema produttivo regionale, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive promuove l'ampliamento delle aree di sviluppo industriale esistenti mediante l'inclusione di aree confinanti alle stesse, anche con differenti destinazioni urbanistiche, in deroga agli articoli 1 e 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, su iniziativa di soggetti privati per la realizzazione di insediamenti produttivi.

2. Per l'attuazione delle azioni di cui al comma 1, i soggetti privati presentano al comune territorialmente competente istanza per la valutazione preliminare in materia urbanistica, ambientale e sulla sussistenza dell'interesse pubblico generale. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 17 e seguenti della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al sindaco ovvero al presidente del consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Le istanze favorevolmente esitate dal comune sono proposte da quest'ultimo all'Irsap che valuta l'ammissibilità delle iniziative produttive da realizzare su aree confinanti gli agglomerati industriali esistenti e di competenza dell'Irsap nel limite di inclusione del 10 per cento dell'estensione dell'area industriale.

3. La richiesta di inclusione alla confinante area di sviluppo industriale, positivamente valutata dal comune territorialmente competente ai sensi del comma 2, è trasmessa all'Irsap. Tali iniziative imprenditoriali devono essere corredate dai pareri di Via, Vas e della relativa documentazione tecnica ed amministrativa.

4. Gli enti e le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere all'interno della Conferenza di cui al presente articolo. Qualora l'esito della Conferenza risulti favorevole alla variazione degli strumenti urbanistici vigenti, il verbale è trasmesso ai Consigli comunali delle amministrazioni territorialmente competenti e sottoposto alla votazione degli organi consiliari. L'esito positivo della votazione in ordine alle modifiche degli strumenti urbanistici vigenti determina l'inclusione dell'insediamento nell'area di sviluppo industriale di riferimento.

5. Le opere di urbanizzazione necessarie alle nuove aree incluse nell'agglomerato industriale esistente al termine del processo di cui ai commi da 1 a 4, prima della realizzazione dello stabilimento produttivo, sono realizzate a cura e spese

dei soggetti che intendono insediarsi e prima della realizzazione dello stabilimento produttivo. Le opere di urbanizzazione di cui sopra sono consegnate per la gestione ai comuni competenti.

6. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è tenuto, in presenza di aree industriali confinanti con centri abitati e ove siano presenti spazi adeguati, a porre in essere misure di compensazione ambientale, non di carattere economico, volte alla mitigazione degli impatti delle zone industriali sul territorio circostante, anche attraverso la realizzazione di zone boscate o fasce vegetate nei limiti della propria disponibilità di bilancio.

Art. 14.

Modifiche e abrogazione di norme

1. Il comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“5. Nelle aree artigiane possono insediarsi piccole e medie imprese industriali. La percentuale di tali aree da destinare ai fini di cui al periodo precedente è stabilita con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore al 20 per cento, e nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore. In ogni caso i comuni, se beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo, sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento.”.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni;

b) l'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni;

c) il comma 9 dell'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.”;

d) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 15.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 dicembre 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le attività produttive*

TURANO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Funzioni e finalità.

1. L'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;
- b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate;
acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;
- c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto. *Tra le predette opere infrastrutturali, le strade sono cedute al comune competente per territorio, mentre le infrastrutture del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d'uso al soggetto gestore;*
- d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;
- e) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;
- f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;
- g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;
- h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;
- i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;
- l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali;
- m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).

3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, *ivi inclusa la*

gestione di fondi regionali, statali e comunitari destinati alle imprese di cui al comma 1 nel rispetto delle relative discipline, anche al fine di rafforzare la ricerca e l'innovazione, sostenere la digitalizzazione, sostenere interventi per l'internazionalizzazione e l'export.

3 bis. L'Irsap può attivare presso le sue articolazioni territoriali, senza ulteriori oneri, sportelli di assistenza alle imprese ricadenti nei territori di rispettiva competenza, per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, lettere h) e i).".

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a) e b):

L'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Patrimonio e mezzi finanziari. Gestione.

1. Il patrimonio dell'IRSAP è costituito dai conferimenti iniziali al momento della sua costituzione e da quelli successivi operati dalla Regione ovvero in applicazione della presente legge, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio nonché dalle riserve comunque costituite.

2. I mezzi finanziari dell'IRSAP sono i seguenti:

- a) rendite del proprio patrimonio;
- b) proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree, degli immobili e dei rustici;
- c) proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediati nelle aree *e proventi derivanti dalla corresponsione degli oneri di costruzione di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 16;*
- d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche nonché dall'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 2;
- e) contributi corrisposti annualmente dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 nonché i contributi comunali previsti dallo stesso articolo 4;
- f) contributi corrisposti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati;
- g) contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti sia pubblici sia privati.

3. La gestione economico-finanziaria dell'IRSAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

L'IRSAP è tenuto a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio. In caso di mancato raggiungimento del pareggio, gli organi amministrativi dell'ente sono dichiarati decaduti.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di contabilità dell'IRSAP che prevede, tra l'altro, le modalità ed i termini di approvazione dei documenti contabili nonché criteri di controllo di gestione economico-finanziaria. Trova applicazione il testo coordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modifiche apportate dal D.P.Reg. 29 maggio 2006, n. 729, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 *e successive modificazioni.*".

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Organi dell'IRSAP.

1. Sono organi dell'Irsap:

- a) il presidente;*
- b) il consiglio di amministrazione;*
- c) il collegio dei revisori.*

2. Gli organi dell'Istituto restano in carica cinque anni."

Nota all'art. 5, commi 1 e 2:

L'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

" Il Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è formato da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. È composto:

- a) dal presidente, individuato dal Presidente della Regione;*
- b) da due componenti individuati dall'Assessore regionale per le attività produttive;*
- c) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese industriali e delle piccole e medie imprese;*
- d) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.*

1 bis. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, le organizzazioni rappresentative legittimate di cui alle lettere c) e d) del comma 1 propongono una doppia designazione nel rispetto dell'equilibrio di genere.

2. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell'IRSAP:

- a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni;*
- b) adotta i piani regolatori delle aree;*
- c) approva il programma triennale degli interventi e delle attività;*
- d) approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;*
- e) autorizza e, successivamente, approva la stipula di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi;*
- f) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree e delle infrastrutture secondo quanto stabilito dalla presente legge ed approva la graduatoria delle istanze pervenute delle imprese interessate;*
- g) determina le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;*

h) adotta *gli atti regolamentari ed* ogni altro atto non espressamente riservato per legge o statuto al presidente o ad altro organo dell'IRSAP o al direttore generale.

3. Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.”.

Nota all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Presidente e vicepresidente.

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'IRSAP ed è nominato con decreto del Presidente della Regione fra i membri del Consiglio di amministrazione (*parole soppresse*). Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dirigendone i lavori. Il presidente può restare in carica per non più di due mandati.

2. Il vicepresidente è scelto dal presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione (*parole soppresse*).

3. Il presidente:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) redige e predispone gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio;
- c) svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitagli dallo statuto.

4. Il presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente.

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Svolge altresì le funzioni, indicate nello statuto, che possono essergli delegate dal presidente.

6. I compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, cui si fa fronte con parte del contributo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti (*parole soppresse*) dalle norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.”.

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Istituzione degli uffici periferici.

1. Sono istituiti undici uffici periferici aventi sede in Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ciascun ufficio periferico esercita la propria competenza su un territorio corrispondente alle aree attribuite ai soppressi consorzi ASI esistenti presso ognuno dei suddetti comuni.

2. Gli uffici di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, si articolano in strutture di dimensione intermedia le quali possono comprendere uno o più uffici periferici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, gli uffici periferici si servono delle strutture e del personale dei soppressi consorzi ASI corrispondenti alle aree di propria competenza.

3. Gli uffici periferici, nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dall'Istituto, provvedono all'istruttoria delle istanze volte ad avviare o, comunque, realizzare, continuare, modificare, implementare attività imprenditoriali nell'ambito delle rispettive aree di competenza in relazione alle previsioni di cui all'articolo 18. Il dirigente della struttura intermedia presso l'ufficio periferico, o suo delegato, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, è componente di diritto della conferenza dei servizi convocata dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 1 dell'articolo 18 ovvero delle altre conferenze di servizi e/o procedimenti decisorii previste da specifiche disposizioni normative.

4. Gli uffici periferici predispongono i piani regolatori d'area secondo quanto previsto dall'articolo 15. Gli uffici periferici svolgono le funzioni e le competenze assegnate e delegate dall'Istituto anche con riferimento alla gestione dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree di competenza.

5. All'attività di predisposizione dei piani regolatori d'area di cui all'articolo 15 partecipano in via consultiva i funzionari responsabili degli uffici tecnici comunali, o loro delegati, dei comuni nei cui territori ricadono le aree interessate dal piano.”.

Nota all'art. 8, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Programma triennale degli interventi e delle attività. Piani regolatori d'area. Espropriazioni.

1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:

- a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;
- b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di controllo di cui all'articolo 12, comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'articolo 14.

3. In linea con le previsioni dettate dal programma di cui al comma 1, l'Istituto predispone ed approva il piano triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico e sentiti i comuni interessati secondo le modalità determinate dalla presente legge, adotta il piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero, ove possibile, a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.

5. Il piano è lo strumento urbanistico di regolazione generale dell'area e prevede, tra l'altro, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, la localizzazione degli insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.

6. La delibera di adozione del piano regolatore d'area è trasmessa ai comuni nei cui territori ricade l'area interessata. Entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, i comuni esprimono il loro parere formulando eventuali osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende reso positivamente senza osservazioni. Il consiglio di amministrazione, valutate le osservazioni trasmesse dai comuni, ove ritenga di accoglierle, *(parole soppresse)*, apporta le conseguenti modifiche al piano regolatore d'area. *(periodo soppresso)*.

7. La delibera di adozione del piano è pubblicata presso l'albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d'area e lo invia all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano regolatore d'area si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente articolo adeguano il proprio piano regolatore ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell'organo regionale anche a mezzo di approvazione di variante generale. In caso di inerzia, anche su indicazione dell'Istituto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi comunali inadempienti.

9. Nelle more dell'adozione dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, i piani regolatori sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale. *In tali aree, fino all'approvazione definitiva dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, in deroga alle previsioni dei piani regolatori vigenti, possono essere autorizzati indifferentemente insediamenti di tipo industriale o artigianale nel rispetto degli indici di zona dei vigenti piani. Sulle suddette aree trovano applicazione le procedure di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni che si intendono estese anche agli immobili che insistono sulle aree da espropriare.*

10. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare ad insediamento industriale, con l'approvazione del piano regolatore d'area, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed

indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i provvedimenti relativi all'eventuale occupazione ed all'espropriazione sono di esclusiva competenza dell'Istituto. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i commi da 4 a 13 dell'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.”.

Nota all'art. 9, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h):

L'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione.

1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono, *nel caso di effettiva disponibilità di terreni o rustici, ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal presente articolo.*

2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'avviso pubblico di cui al comma 1, *a predisporre una graduatoria che, approvata con delibera del consiglio di amministrazione, è comunicata agli interessati.* Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.

3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.

5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'articolo 14 ed al programma di cui all'articolo 15, comma 1, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.

6. Gli operatori economici che abbiano subito danni ai beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa, tali da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata, e che abbiano reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti nell'assegnazione provvisoria, anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.

8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui terreni siti all'interno dell'area e non ancora espropriati, che intendano avviare un'attività, hanno diritto di prelazione. L'IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di prelazione.

9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione del rustico, prevedono l'impegno dell'impresa acquirente *a non alienare l'immobile e a mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, per non più di diciotto mesi con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli.* Gli atti di vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.

9 bis. Al fine di favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree siciliane di crisi industriale complessa, fermo restando quanto previsto dal comma 9, il prezzo di vendita è diminuito del 50%. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

11. *Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'Irsap, può mutare la medesima attività ovvero trasferire l'immobile ad altri soggetti, fatto salvo l'obbligo del pagamento degli oneri di cui al comma 13 e del mantenimento del vincolo di destinazione urbanistica. L'Istituto, su motivata istanza dell'impresa, con delibera del consiglio di amministrazione, può consentire il mutamento dell'attività produttiva autorizzata anche antecedentemente ai tre anni, nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisi andamenti del mercato. Entro dieci giorni la delibera è trasmessa all'organo di vigilanza regionale. In caso di non accoglimento della istanza dell'impresa la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.*

12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l'accertamento della risoluzione del contratto di vendita e la restituzione all'impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo pagato.

13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, *(parole soppresse)* sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto.

14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione e/o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono versati interamente all'IRSAP. *In ogni caso non è consentita l'attività immobiliare su terreni ed edifici di proprietà dell'Irsap.*

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 18 *bis* della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, *pari al quindici* per cento per gli usi industriali ed *al quindici* per cento per gli usi artigianali, può essere destinata all'attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi.”.

Nota all'art. 11, comma 1, lett. a), b) e c); comma 2, lett. a), b) e c); comma 3, a) e b); commi 4 e 5; comma 6, lett. a) e b); comma 7, lett. a), b), c), d) ed e); comma 8, lett. a), b) e c); comma 9 e all'art. 12, comma 2:

L'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di “Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione”. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. *(periodo soppresso)*. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. *Per le finalità del presente articolo, l'Irsap è tenuto a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico finalizzato alla celere conclusione delle operazioni di liquidazione.* L'Assessore regionale per le Attività Produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. *L'Assessorato regionale dell'economia esercita il controllo contabile di legittimità in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12.* Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all'Assessore regionale per l'Economia per i controlli contabili di competenza.

2. Il Commissario liquidatore *(parole soppresse)* provvede a:

- a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;
- b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;
- c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili;
- c *bis*) trasferire in concessione d'uso, nelle more dell'individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed

integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori unici. In assenza delle predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d'uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione *prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l'impianto di depurazione o, al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto*. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal Consorzio proprietario, sono riconosciute, all'atto del definitivo subentro, dal gestore unico del servizio idrico integrato.

c ter) richiedere a Irfis-FinSicilia o ad altro istituto di credito finanziamenti, con rientro secondo piani di ammortamento, da erogare, previa adeguata istruttoria, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, occorrenti per fare fronte alle spese di gestione, alla tutela e conservazione del patrimonio e ad ogni altra operazione finalizzata alla liquidazione di ciascun Consorzio ASI.

3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive.

4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione *(parole soppresse)* con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. *(periodo soppresso)*. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun Consorzio in liquidazione. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio.

5. *(parole soppresse)* L'Istituto subentra integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei Consorzi in liquidazione.

6. *Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia* concede all'Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera a) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d'uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene.

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le Attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione *e vengono liquidate annualmente dalle singole gestioni liquidatorie senza oneri aggiuntivi per la Regione nei limiti della disponibilità di cassa dei singoli consorzi che a tal uopo sono autorizzati a sostenerne la spesa.*

8. *(parole soppresse)* I rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione. *Tutte le determine adottate dai commissari liquidatori, ad eccezione di quelle indicate nel periodo successivo, sono immediatamente esecutive e vanno trasmesse all'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro adozione. Le determine concernenti atti dispositivi del patrimonio immobiliare, modalità di selezione del contraente e bilanci possono essere annullate per motivi di legittimità dall'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro ricezione; decorso detto termine le determine si intendono approvate ed esecutive. Entro 15 giorni dalla ricezione delle determine dei commissari liquidatori, l'Assessorato regionale dell'economia può disporre la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti; detta sospensione può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti, l'Assessorato regionale dell'economia può disporre l'annullamento per motivi di legittimità.*

9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, *(parole soppresse)* acquisite le relazioni di stima fornite a titolo gratuito dall'Irsap secondo criteri omogenei approvati con delibera del consiglio di amministrazione dell'Irsap entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del commissario liquidatore, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI e i proventi sono destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio. I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'Economia e all'Assessore regionale per le Attività Produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni. Il 20 per cento dei proventi, eventualmente residuati al termine delle operazioni di liquidazione, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. Il restante 80 per cento dei proventi è attribuito, nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni, alle imprese delle aree industriali di competenza secondo un piano di riparto approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. I beni, mobili e immobili, eventualmente residuati, una volta ultimate le operazioni di liquidazione, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. I Commissari liquidatori, definite le operazioni di liquidazione, con motivata determina e su richiesta dell'Irsap, trasferiscono allo stesso Istituto i centri direzionali da destinare ad iniziative imprenditoriali per la creazione di hub dell'innovazione digitale, incubatori di imprese e similari. Per le finalità di cui al presente articolo e con le medesime procedure i commissari liquidatori possono destinare una quota non superiore al 20 per cento dei beni immobili da alienare a favore di microimprese, di imprese giovanili di cui al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, start up di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni, imprese vittime di usura e estorsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modificazioni.

9 bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della

produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile (*parole soppresse*) devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti di concerto con l'Irsap, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento. *Il provvedimento commissariale con cui si dispone la vendita è pubblicato sul sito internet di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione e dell'Irsap nonché sul sito istituzionale di Unioncamere. Le verifiche della conformità agli strumenti pianificatori vigenti dell'iniziativa da realizzare sono, successivamente alla vendita, attribuite alla competenza dell'Irsap nell'ambito delle funzioni al medesimo Istituto ascritte.*

9 *ter*. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione.

9 *quater*. Nell'ambito delle procedure di liquidazione di cui al comma 9, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica sulla scorta dei valori di stima determinati dall'Irsap, la stipula dei contratti di vendita dei beni immobili utilizzati, in forza di regolare contratto, per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, è subordinata alla condizione sospensiva che i conduttori non presentino, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, richiesta di acquisto alle medesime condizioni, purché garantiscano il mantenimento dei servizi medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo corrispondente al residuo periodo contrattuale, e che siano in regola con gli adempimenti degli oneri contrattuali.

9 *quinqües*. Le disposizioni di cui al comma 9 *quater* si applicano, altresì, agli immobili appartenenti al patrimonio dei Consorzi Asi in liquidazione e non strumentali utilizzati per insediamenti di attività produttive.

10. L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con Delib.G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.

11. Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è abrogata la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

12 *bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell'IRSAP.”.

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", così dispone:

"Accordi fra pubbliche amministrazioni.

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2 bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente."

Nota all'art. 12, comma 2 (vedi anche nota all'art. 11):

L'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Abrogazione e modifiche di norme. Disposizioni varie.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, affidato nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2020."

2. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "per gli anni dal 2014 al 2019," sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2014 al 2021".

3. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori", sono abrogati.

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

"b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati nonché di alloggi da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili realizzati per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni e non più disponibili nel patrimonio della Regione;"

5. Gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali ai sensi dell'articolo, 1 comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, già assegnati, in

applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad essere fruiti dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione i cui canoni sono determinati nel canone massimo previsto dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 le parole "per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2021".

7. Il comma 4 *bis* dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

8. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono soppresse le parole "e si estendono al triennio 2017-2019".

9. Sono abrogati:

- a) l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'articolo 80, commi 11 e 12, della legge regionale del 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'articolo 3, commi 1 e 4, l'art. 10 e l'art. 28, comma 1 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "per utenze" sono aggiunte le parole ", per l'acquisizione di servizi necessari per garantire la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità".

11. Al comma 10 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "nell'ultimo quinquennio" sono soppresse.

12. Al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni le parole "da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio" si interpretano nel senso che i compensi spettanti ai commissari di cui al comma 1 del medesimo articolo 19 sono chiaramente rapportati per ogni singolo consorzio ASI in liquidazione *e vengono liquidate annualmente dalle singole gestioni liquidatorie senza oneri aggiuntivi per la Regione nei limiti della disponibilità di cassa dei singoli consorzi che a tal uopo sono autorizzati a sostenerne la spesa.*

13. Al comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dovuti in misura intera" sono sostituite dalle parole "versati interamente all'IRSAP".

14. Il vincolo regionale disposto dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, si applica a decorrere dall'anno 2020.

15. Nelle more della concentrazione della Cassa regionale per il Credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) e dell'Istituto regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) nell'Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA), si applicano anche alla Cassa regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) le previsioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

16. Il Fondo Unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è attribuito, nel limite di 100.000 migliaia di euro, all'Istituto regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC). Il Fondo Unico di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni è attribuito, nel limite di 100.000 migliaia di euro, alla Cassa regionale per il Credito alle imprese artigiane siciliane (C.R.I.A.S.). Restano fermi i vincoli di destinazione ad interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani e delle cooperative, nonché le procedure di rendicontazione attualmente vigenti. Gli Assessorati competenti assicurano la vigilanza annuale sulla gestione dei Fondi di cui al presente comma.

17. Al fine di consentire la ripresa economica del settore ricettivo stagionale che ha subito gravi perdite a causa del perdurare delle misure restrittive correlate al contenimento dell'epidemia Covid-19, il limite temporale di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 non si applica per gli anni 2020 e 2021 e le attività stagionali possono rimanere aperte ininterrottamente dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 2021.

18. Il limite massimo delle spese complessivamente riconosciute ammissibili di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è pari, per l'esercizio finanziario 2020, al settanta per cento.”.

Nota all'art. 12, comma 3:

Il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, recante “Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 febbraio 2012, n. 7.

Note all'art. 13, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, così dispone:

“Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Natura giuridica.

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle attività produttive, in attuazione dell'articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della Regione siciliana e, altresì, dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nell'intero territorio regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e disciplinato dalla presente legge. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa Delib.G.R., è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di

attività produttive. Al procedimento di individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti locali interessati.”.

Per l'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, vedi nota all'art. 8, comma 1, lett. a), b) e c).

Note all'art. 13, comma 2:

Gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 17

Conferenze di servizi.

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 18 o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza dei servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni competenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata di uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 18, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 18, comma 7, e 19 e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 19. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o da enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite.

4 bis. La convocazione e la partecipazione alla conferenza costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza.

Art. 18

Conferenza semplificata.

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 17, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente, entro cinque giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine, l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b) il termine perentorio, comunque non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non determina la sospensione né l'interruzione del termine di cui alla lettera c);
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
- d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 19, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni,

congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano in quest'ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 20, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 19.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 19. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può, altresì, procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato. In tal caso, la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.

Art. 19

Conferenza simultanea.

1. La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della Regione, ovvero, ove si tratti di uffici periferici, dal dirigente del relativo ufficio territoriale della Regione. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni regionali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 21, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.

5 bis. L'amministrazione regionale o locale ha l'obbligo di comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della conferenza almeno tre giorni prima della data fissata per la stessa, motivando l'assenza dell'amministrazione e indicando le proprie determinazioni relative all'oggetto della conferenza. La mancata comunicazione e/o la mancata indicazione delle determinazioni assunte costituiscono responsabilità dirigenziale ed assumono rilevanza agli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, sempre che l'amministrazione non abbia partecipato alla conferenza;

6. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 20, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Art. 19 bis

Conferenza di servizi obbligatoria in via telematica.

1. La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.

2. Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate.

3. La Regione, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, promuove presso le autonomie locali lo svolgimento delle conferenze di servizi con modalità tecnologicamente avanzate.

Art. 20

Decisione della conferenza di servizi.

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia delle determinazioni è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 21 e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

Art. 21

Rimedi per le amministrazioni dissenzienti.

1. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 18, comma 3, è espresso da un'amministrazione regionale o locale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, quest'ultima ha facoltà di proporre opposizione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

2. La Giunta regionale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti.

3. Qualora all'esito della riunione di cui al comma 2 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa alla Giunta regionale. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione della Giunta regionale successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Qualora la Giunta regionale non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La Giunta regionale ha facoltà di accogliere parzialmente l'opposizione, anche in considerazione degli esiti della riunione di cui al comma 2. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.”.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così dispone:

“Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,

ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

2 *bis*. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.”.

Nota all'art. 14, comma 1:

L'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante “Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Finanziamenti ai comuni.

1. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per l'acquisizione delle relative aree previste dai piani redatti e approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni, che ne facciano richiesta, un finanziamento pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo deliberato dal consiglio comunale.

2. I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i cui strumenti urbanistici non prevedano aree per insediamenti produttivi, possono localizzarle, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 18 della legge regionale n. 71 del 1978, con la procedura dell'art. 16 della predetta legge n. 71, relativa alle aree per l'edilizia economica e popolare.

3. Le aree attrezzate sono destinate all'esigenza di insediamenti di attività artigiane non compatibili con il tessuto urbanistico e sono localizzate in modo da ridurre i fenomeni di pendolarismo.

4. Il contributo è accordato anche per:

a) (lettera abrogata);

b) la costruzione di depuratori per rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento;

c) la costruzione di centri servizi integrati e di reti di servizio informatiche.

5. *Nelle aree artigiane possono insediarsi piccole e medie imprese industriali. La percentuale di tali aree da destinare ai fini di cui al periodo precedente è stabilita con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore al 20 per cento, e nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore. In ogni caso i comuni, se beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo, sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento.*

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni, che va ripartita in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 8.500 milioni per lo esercizio finanziario 1988.

7. Le opere comunque realizzate all'interno delle aree artigianali attrezzate, indipendentemente dal tipo di finanziamento pubblico utilizzato, restano di proprietà del comune dove insistono le aree.

7 bis. Il finanziamento può essere accordato anche per la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali.”.

Note all'art. 14, comma 2:

L'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributi aree attrezzate.

1. Ai consorzi di imprese che hanno ottenuto l'approvazione di piani attuativi di lottizzazione per la realizzazione di aree attrezzate l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può concedere, riservando una quota delle risorse finanziarie non inferiore al trenta per cento, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 60 per cento della spesa delle opere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti esistenti da cedere ai comuni. Il contributo può essere concesso in conto interessi per l'abbattimento del tasso all'1 per cento per l'intera somma necessaria alla realizzazione delle suddette opere.

2. Qualora i consorzi di imprese intervengano per il recupero, riuso, riqualificazione e/o completamento di aree attrezzate, il contributo di cui al comma 1 è erogato in conto interessi per il totale abbattimento del tasso di interesse.

3. I lotti edificati all'interno dei piani di insediamento produttivo comunali possono essere assegnati in proprietà al valore di mercato alle imprese beneficiarie, fermi restando l'immodificabilità della destinazione d'uso produttiva e il diritto di prelazione da parte del Comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.

4. Per la realizzazione delle aree attrezzate, non possono essere concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per la costruzione di capannoni da cedere alle imprese. L'articolo 61, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

5. Le aree comprese nei piani comunali attuativi per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e quelle ricadenti nei piani regolatori corredati di prescrizioni attuative dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, possono essere espropriate secondo le modalità indicate ai seguenti commi, ferma restando, per quanto non previsto, la normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

6. Su istanza delle imprese o di loro consorzi, volta ad ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese medesime, i comuni e i consorzi per le aree di sviluppo industriale

possono effettuare la procedura espropriativa di aree specificatamente individuate, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza oneri finanziari a carico dei propri bilanci. L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area interessata e può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo omogeneo e armonioso del territorio.

7. Ricevuta l'istanza, l'autorità espropriante determina un termine di trenta giorni, mediante adeguate forme di pubblicità, per la partecipazione di altri imprenditori all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte dal soggetto promotore, dando priorità ai progetti di investimento che creino maggiore occupazione, che abbiano minore impatto ambientale e per la cui realizzazione siano stati concessi finanziamenti pubblici. Nel caso di esclusione del promotore, spetta a quest'ultimo il rimborso, da parte degli assegnatari, delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.

8. In presenza di progetti di investimento di importo superiore a dieci milioni di euro, l'autorità espropriante può direttamente addivenire ad una convenzione con il soggetto promotore.

9. *(comma abrogato).*

10. L'impresa assegnataria versa direttamente al proprietario del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità di esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in caso di non accettazione, provvede a depositare l'indennità determinata alla Cassa depositi e prestiti ed assume l'impegno di tenere indenne l'autorità espropriante da oneri derivanti da eventuali procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa relativa alla procedura espropriativa e realizza, direttamente e contestualmente all'insediamento, le relative opere di urbanizzazione primaria.

11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche su iniziativa dei comuni o dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, che in tale ipotesi procedono, mediante avviso pubblico, all'individuazione delle imprese assegnatarie dei lotti.

12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla fattispecie prevista dall'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

13. I proprietari di terreni ricompresi nelle aree di cui ai precedenti commi possono richiederne l'assegnazione in deroga alle graduatorie nel rispetto dei vincoli di destinazione dell'insediamento produttivo e dei termini per la realizzazione dello stabilimento.”.

L'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, recante “Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo Forestale della Regione siciliana.

1. A decorrere dall'anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, il dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana è autorizzato ad assumere, mediante concorso pubblico per esami, nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato con riferimento alla dotazione organica di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

2. L'accesso al Corpo è subordinato al superamento di un corso di formazione professionale. Al

corso è ammesso un numero di candidati stabilito nel bando di indizione del concorso può essere ammesso un numero di candidati dal 20 al 50 per cento superiore ai posti disponibili, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Tale percentuale è stabilita nel bando di indizione del concorso.

3. Il corso, della durata minima di tre mesi, è svolto in autoformazione presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi.

4. I criteri e le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali sono definiti con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del dirigente generale del Comando del Corpo Forestale.

5. Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto un assegno di studio ragguagliato mensile di importo pari ad un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo lordo relativo al livello retributivo nel quale è compresa la qualifica o figura professionale di riferimento.

6. I partecipanti al corso di formazione professionale che hanno frequentato, con esito positivo, il corso medesimo sono assunti, nel numero di posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria stabilito in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Per le finalità assunzionali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2020, la spesa di euro 793.732,00 per il 2021 e la spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2022, cui si provvede a valere sulla Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.

9. *(comma abrogato).*

10. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2007 è aggiunto il seguente periodo: "L'adeguamento della suddetta indennità mensile pensionabile, in analogia agli incrementi riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, al personale con qualifica non dirigenziale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, è definito in sede di contrattazione sindacale". La spesa occorrente per il pagamento delle differenze retributive fondamentali, quantificata nella misura massima di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, grava, per il biennio 2021-2022, sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. (La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 2 dicembre 2021, n. 226, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 dicembre 2021, n. 49, prima serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.).

11. All'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "comma 2" è aggiunta la parola "sexies";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 rimane a carico degli Enti di provenienza.".

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 979 - *Procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di Irsap.*

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (MUSUMECI) su proposta dell'Assessore per le attività produttive (TURANO) il 12 aprile 2021.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 19 aprile 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 179 del 20 aprile 2021, n. 180 del 27 aprile 2021, n. 181 del 4 maggio 2021, n. 182 dell'11 maggio 2021, n. 185 del 26 maggio 2021, n. 186 dell'8 giugno 2021, n. 193 del 13 luglio 2021.

Richiesto parere alle Commissioni 'Affari istituzionali' (I), 'Bilancio' (II), 'Ambiente e territorio' (IV) e alla 'Commissione per l'esame delle attività dell'Unione europea' nella seduta n. 186 dell'8 giugno 2021.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 260 del 29 giugno 2021.

Parere reso dalla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) nella seduta n. 289 del 7 luglio 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 193 del 13 luglio 2021.

Relatore: Ragusa.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 280 del 21 luglio 2021, n. 281 del 27 luglio 2021, n. 283 del 28 luglio 2021, n. 284 del 29 luglio 2021, n. 301 del 23 novembre 2021, n. 302 del 25 novembre 2021, n. 302 del 26 novembre 2021, n. 303 dell'1 dicembre 2021 e n. 304 del 7 dicembre 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 304 del 7 dicembre 2021.

(2021.51.2895)052

LEGGE 21 dicembre 2021, n. 34.

Istituzione del Garante regionale della persona anziana.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Garante regionale della persona anziana

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Garante regionale della persona anziana.

2. Il Garante regionale della persona anziana opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. È istituito, alle dirette dipendenze del Garante, per l'esercizio delle sue funzioni, l'ufficio del Garante regionale per la persona anziana. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro è individuato il personale ed è stabilita la sede dell'ufficio.

4. L'incarico del Garante della persona anziana ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo previsti compensi né alcun rimborso spese per lo svolgimento di tale incarico.

Art. 2.

Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità

1. Il Garante regionale della persona anziana è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta.

2. Requisiti per la nomina a Garante regionale per la persona anziana sono, oltre alla cittadinanza italiana e alla residenza nel territorio della Regione, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia.

3. Non possono essere nominati Garante regionale della persona anziana i dipendenti dell'amministrazione regionale, i magistrati, i deputati regionali, gli amministratori dei comuni e degli enti di area vasta, i membri del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, in generale, tutti coloro che ricoprano ruoli istituzionali di governo regionale, nazionale o europeo".

4. Non sono nominabili a Garante regionale per la persona anziana coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi e coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

5. Il Garante regionale per la persona anziana può essere revocato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con proprio decreto, previo parere della Commissione Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, per gravi e ripetute violazioni di legge.

Art. 3.

Funzioni

1. Al Garante regionale della persona anziana sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani;
- b) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti degli anziani, anche provenienti dai diretti interessati, e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi;
- c) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone anziane siano erogate a livello regionale, provinciale e comunale, le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, attivandosi anche nei confronti dell'amministrazione interessata inadempiente, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni;
- d) vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e trasmette le proprie osservazioni in materia agli organi competenti;
- e) controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche o private convenzionate ed accreditate dalla Regione;
- f) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche convenzionate ed accreditate dalla Regione per garantire il rispetto dei diritti delle persone anziane, segnalando ai servizi sociali e, ove necessario, agli organi competenti, i contesti che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e di sicurezza;
- g) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali, provinciali e comunali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera c). Qualora tali omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali, provinciali e comunali, titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, a informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni e dell'obbligo ad adempiere;
- h) attua misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani;

i) segnala agli organi regionali, provinciali e comunali eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni anche non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;

l) propone agli organi regionali le eventuali risoluzioni da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti degli anziani;

m) propone agli organi competenti in materia iniziative di informazione e di promozione culturale sui temi dei diritti degli anziani;

n) promuove e cura la conoscenza e la diffusione tra i cittadini delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani, con particolare attenzione alle relative finalità;

o) propone all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro l'opportunità di iniziative per la concreta attuazione dei diritti degli anziani e della loro tutela;

p) chiede, con le forme e nei limiti di legge, l'accesso ai documenti amministrativi, a tutela dei diritti delle persone anziane.

Art. 4.

Relazione annuale

1. Il Garante regionale della persona anziana riferisce annualmente all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sull'attività svolta, attraverso una dettagliata relazione e propone le iniziative per l'incremento del benessere degli anziani, per le modalità partecipative delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

2. Alla relazione annuale è data adeguata pubblicità in sede regionale, provinciale e comunale.

Art. 5.

Diritto alla riservatezza

1. Il Garante regionale della persona anziana è tenuto agli obblighi di riservatezza, ai sensi della normativa vigente, in relazione ai casi dei quali viene a conoscenza in ragione del proprio incarico.

2. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 dicembre 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro*

SCAVONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. d):

L'articolo 117 della Costituzione così recita:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato .”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 671: *‘Istituzione del Garante Regionale per i diritti del cittadino anziano’*.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Galvagno il 7 gennaio 2020.

Trasmesso alla Commissione ‘Servizi Sociali e Sanitari’ il 14 gennaio 2020 (adottato quale testo base ed abbinato nella seduta n. 309 del 3 novembre 2021).

Disegno di legge n. 975: *‘Istituzione dell’ufficio del Garante regionale del cittadino anziano.’*.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Lantieri il 12 aprile 2021.

Trasmesso alla Commissione ‘Servizi Sociali e Sanitari’ il 27 aprile 2021 (abbinato nella seduta n. 312 del 9 novembre 2021).

Disegno di legge n. 1069: *‘Istituzione del Garante regionale della Terza età’*.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Calderone e Savona il 22 settembre 2021.

Trasmesso alla Commissione ‘Servizi Sociali e Sanitari’ il 29 settembre 2021 (abbinato nella seduta n. 310 del 4 novembre 2021).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 309 del 3 novembre 2021, n. 310 del 4 novembre 2021, n. 312 del 9 novembre 2021 e n. 322 del 7 dicembre 2021.

Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 312 del 9 novembre 2021.

Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 278 del 24 novembre 2021.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 322 del 7 dicembre 2021.

Relatore: Margherita La Rocca.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2021 e n. 306 del 15 dicembre 2021.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 306 del 15 dicembre 2021.

(2021.51.2901)012

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 16 dicembre 2021, n. 103.

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;*

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2021, n. 8 dell'11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, 20 del 10 marzo 2021, 21 del 15 marzo 2021, 22 del 16 marzo 2021, 23 del 17 marzo 2021, 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell'1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, nn. 33, 34 e 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021, nn. 37 e 38 del 9 aprile 2021, n. 39 del 12 aprile 2021, n. 40 del 13 aprile 2021, n. 41 del 14 aprile 2021, n. 42 del 15 aprile 2021, n. 43 del 16 aprile 2021, n. 44 del 17 aprile

2021, n. 45 del 19 aprile 2021, n. 46 del 22 aprile 2021, n. 47 del 26 aprile 2021, n. 48 del 27 aprile 2021, n. 49 del 28 aprile 2021, n. 50 del 30 aprile 2021, n. 51 del 3 maggio 2021, n. 52 del 5 maggio 2021, n. 53 dell'8 maggio 2021, n. 54 del 10 maggio 2021, n. 55 del 12 maggio 2021, n. 56 del 13 maggio 2021, n. 57 del 14 maggio 2021, n. 58 del 18 maggio 2021, n. 59 del 20 maggio 2021, n. 60 del 21 maggio 2021, n. 61 del 25 maggio 2021, n. 62 del 26 maggio 2021, nn. 63 e 64 del 27 maggio 2021, n. 65 del 31 maggio 2021, n. 66 dell'1 giugno 2021, n. 67 del 9 giugno 2021, n. 68 del 10 giugno 2021, n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021, n. 71 del 21 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021, n. 74 dell'1 luglio 2021, n. 75 del 7 luglio 2021, n. 76 del 12 luglio 2021, n. 77 del 14 luglio 2021, n. 78 del 16 luglio 2021, n. 79 del 20 luglio 2021, n. 80 del 21 luglio 2021, n. 81 del 23 luglio 2021, n. 82 del 24 luglio 2021, n. 83 del 28 luglio 2021, n. 84 del 13 agosto 2021, n. 85 del 22 agosto 2021, n. 86 del 26 agosto 2021, n. 87 del 31 agosto 2021, n. 88 del 2 settembre 2021, n. 89 del 6 settembre 2021, n. 90 del 9 settembre 2021, n. 91 del 14 settembre 2021, n. 92 del 21 settembre 2021, n. 93 del 28 settembre 2021, n. 94 del 6 ottobre 2021, n. 95 dell'8 ottobre 2021, n. 96 del 29 ottobre 2021, n. 97 dell'11 novembre 2021, n. 98 del 12 novembre 2021, n. 99 del 18 novembre 2021, n. 100 del 26 novembre 2021, n. 101 dell'1 dicembre 2021 e n. 102 del 10 dicembre 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);

Visto l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.*

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*

Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante «*Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020*»;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;

Vista la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe posta in isolamento;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a «*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;

Visto il decreto legge dell'1 aprile 2021 n. 44;

Visto il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito alla adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

Visto il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;

Vista le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

Visto il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, let. a;

Visto il parere del CTS regionale del 4 agosto 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

Vista la relazione sulla progressione settimanale della vaccinazione e, in particolare, l'incremento costante dei soggetti vaccinati con almeno una dose nei Comuni dichiarati "zona arancione" con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana;

Viste le relazioni del Dipartimento regionale ASOE prot. n.51357 per il Comune di Marianopoli, n.51363 per il Comune di Castrofilippo, n. 51365 per il Comune di Motta Sant'Anastasia, n. 51382 per il Comune di Terme Vigliatore e n. 51383 per il Comune di Scaletta Zanclea, tutte del 16 dicembre 2021, e previa interlocuzione con i Sindaci dei riferiti Comuni;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "*prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica*";

ORDINA

Articolo 1

(Istituzione della zona arancione per i Comuni di Castrofilippo, Marianopoli, Motta Sant'Anastasia, Scaletta Zanclea e Terme Vigliatore)

1. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nei territori comunali di Castrofilippo, Marianopoli, Motta Sant'Anastasia, Scaletta Zanclea e Terme Vigliatore dal 18 dicembre 2021 al 27 dicembre 2021, si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale, come modificate ed integrate dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 87 del 31 agosto 2021.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 16 dicembre 2021.

MUSUMECI

(2021.50.2774)102

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 4,60

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione